DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 agosto 2001, n. 0333/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per realizzazione di impianti di riciclaggio degli inerti.

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento individua i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 28 aprile 1994 n. 5 per la realizzazione di impianti di riciclaggio degli inerti.

Art. 2 Interventi ammessi

Gli interventi ammessi a contributo riquardano l'acquisto di aree, di impianti nonché interventi per il miglioramento della viabilità di accesso.

Art. 3 Beneficiari e misure del contributo

I contributi possono essere concessi nelle sequenti misure:

- a) fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei Comuni, delle Province e loro Consorzi;
- b) fino al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di imprese alle quali sia stata affidata in concessione dagli enti pubblici di cui alla lettera a) la costruzione e la gestione di impianti di riciclaggio di inerti;
- c) commisurando il finanziamento regionale fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, rapportata

alla quota di partecipazione degli enti pubblici di cui alla lettera a), e fino al trenta per cento per la restante quota, alle società che costruiscono e gestiscono impianti di riciclaggio di materiali inerti ed alle quali partecipano enti pubblici tra quelli indicati alla lettera a).

Art. 4 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 1° marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

- a) per l'acquisto del solo impianto di riciclaggio degli inerti:
 - 1) relazione dettagliata sulle finalità dell'intervento con le caratteristiche tecniche dell'impianto;
 - 2) preventivo di spesa particolareggiato;
 - 3) corografia 1:5000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto;
- b) per la realizzazione dell'impianto comprensivo degli interventi per il miglioramento della viabilità di accesso e dell'acquisizione di aree oltre alla documentazione di cui alla lettera a):
 - elaborati grafici, quali planimetrie e sezioni, dell'impianto;
 - 2) quadro economico dettagliato delle spese da sostenere;
 - 3) disponibilità delle aree su cui si intende realizzare l'impianto;
- c) qualora la domanda sia presentata da Comuni, Province e loro Consorzi, l'atto di autorizzazione al legale rappresentante dell'Ente a presentare detta istanza, ove necessario;
- d) qualora la richiesta sia presentata da imprese, la documentazione atta a comprovare la sussistenza di un rapporto di concessione con un ente pubblico ovvero l'atto costitutivo e lo statuto della società.

Art. 5 Criteri di priorità

I criteri di priorità per la valutazione delle domande di contributo presentate sono riferiti, nell'ordine, alle seguenti fattispecie:

- a) impianti previsti dai vigenti strumenti pianificatori di settore regionali o provinciali;
- b) impianti per i quali sia dimostrata l'effettiva necessità in relazione alla quantità di inerti, rapportata agli ambiti territoriali serviti.

Art. 6 Concessione ed erogazione del contributo

Per la concessione ed erogazione del contributo si applicano le modalità previste dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.